

IL TUTOR INTERNO DELL'AS-L

I riferimenti documentali

- ✓ «Attività di Alternanza Scuola Lavoro – **Guida operativa** per le scuole» (documento MIUR, ottobre 2015)
- ✓ «Gestione della sicurezza nelle attività di alternanza scuola-lavoro» (**circolare USRV**, novembre 2015)
- ✓ «**Documento di disciplina** dei percorsi esterni dell'alternanza scuola lavoro. Indicazioni regionali» (nota USRV, dicembre 2016)
- ✓ «Attività di Alternanza Scuola Lavoro - Chiarimenti interpretativi» (**documento MIUR**, aprile 2017)
- ✓ «**Agenda del DS** per l'effettuazione dell'alternanza scuola-lavoro» (documento USRV, settembre 2017)

La figura del tutor nell' *Agenda del DS*

Articolazioni del tutor interno (*)

- ✓ **Tutor di raccordo** – Unica interfaccia della scuola con l'impresa, con funzioni prevalentemente organizzative e compiti di:
 - ✓ individuazione delle strutture ospitanti e dei settori/attività coerenti con l'indirizzo di studio
 - ✓ condivisione dei progetti formativi individuali con la struttura ospitante
 - ✓ condivisione degli strumenti di valutazione e della modulistica
 - ✓ gestione delle eventuali criticità dei percorsi
 - ✓ raccolta di informazioni sulla qualità delle attività realizzate in contesto lavorativo

- ✓ **Tutor d'accompagnamento dello studente** – Con funzioni prevalentemente didattiche

*) Possono convergere sulla stessa figura di tutor

Il tutor e le competenze sulla sicurezza

Nel **facsimile di convenzione** si afferma che la scuola deve (art.5)

Designare un **tutor interno** che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia

«Adeguatamente formato»

«Avvalersi di professionalità adeguate»

Il tutor e le visite presso il soggetto ospitante

Per la sua attività di visita presso il Soggetto ospitante, il **tutor non può essere individuato come «preposto»** nei confronti dello studente

DEFINIZIONE DI PREPOSTO - Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori** ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (D.Lgs. 81/2008, art. 2, lettera e)

Il tutor e le visite presso il soggetto ospitante

Punti d'attenzione e segnalazioni

Punti d'attenzione	Segnalazioni
<p>Rispetto dei presupposti di sicurezza previsti nella convenzione e nel progetto formativo</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Palesi difformità dell'attività svolta in azienda dallo studente rispetto a quanto previsto nel progetto formativo▪ Accertato superamento dell'orario massimo di lavoro o lavoro in orario classificato come «notturno»▪ Presenza di un elevato numero di altri studenti nello stesso contesto lavorativo e affidati allo stesso tutor esterno (vedi Carta dello studente)▪ Mancata segnalazione di infortuni, anche di piccola entità▪ Presenza di problematiche connesse al raggiungimento della sede di lavoro da parte dello studente o a eventuali spostamenti dello studente durante l'attività

Il tutor e le visite presso il soggetto ospitante

Punti d'attenzione e segnalazioni

Punti d'attenzione	Segnalazioni
Realizzazione dell'informazione e dell'addestramento (quando necessario), a cura dell'azienda	Mancata effettuazione dell'informazione e/o dell'addestramento
Impiego dei DPI, se previsti durante il lavoro o in alcune fasi dello stesso	Mancato utilizzo dei DPI (perché non a disposizione dello studente)
Assenza di compiti lavorativi affidati allo studente «in sostituzione» di altri lavoratori	Palese attività dello studente «in sostituzione» di altri lavoratori
Modalità e tempistica dell'affiancamento dello studente da parte di figure aziendali	Palese abbandono dello studente durante l'attività lavorativa, quando non espressamente previsto dal progetto formativo che lo studente possa operare in autonomia

Il tutor e le visite presso il soggetto ospitante

Punti d'attenzione e segnalazioni

Punti d'attenzione	Segnalazioni
Organizzazione dell'azienda rispetto al caso di uno studente con allergie o necessità di farmaci salvavita	Assenza di un'organizzazione dell'azienda rispetto al caso di uno studente con allergie o necessità di farmaci salvavita

A seconda dei casi, le segnalazioni possono essere fatte al DS, al referente d'istituto per l'AS-L, a chi ha elaborato il progetto formativo dello studente o al Responsabile/Addetto SPP

I rischi del tutor nell'attività di visita

- ✓ E' buona norma che il tutor prenda contatto con il Soggetto ospitante prima di recarsi in visita, concordando tempi e modi del suo accesso
- ✓ Per situazioni particolari (es. cantieri) è possibile che l'accesso al luogo di lavoro dove si trova lo studente sia subordinato all'impiego di adeguato abbigliamento o all'uso di DPI
- ✓ Per la sua attività di visita presso il Soggetto ospitante, il tutor è sempre assicurato con l'INAIL, anche se utilizza il mezzo proprio per gli spostamenti (purché la sua attività sia stata definita formalmente dalla scuola e se percorre la strada più diretta per raggiungere il Soggetto ospitante, anche partendo dalla propria abitazione)

FORMAZIONE STUDENTI IN AS-L (bozza indicazioni nazionali)

Gruppo tecnico delle Regioni - Formazione

Documento «**Alternanza Scuola-Lavoro (AS-L): disciplina del periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro**»

Ultima bozza: novembre 2017

Tratta i seguenti argomenti:

- ✓ **Documento Valutazione dei Rischi**
- ✓ Informazione
- ✓ **Formazione**
- ✓ Attestazione dei percorsi formativi
- ✓ Addestramento
- ✓ Sorveglianza sanitaria e visite mediche
- ✓ Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali
- ✓ Rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'istituto

Gruppo tecnico delle Regioni - Formazione

Contributi al documento da parte delle seguenti Regioni e PP.AA.:

- 1) Calabria
- 2) Emilia Romagna (coordinamento)
- 3) Friuli Venezia Giulia
- 4) Liguria
- 5) Lombardia
- 6) Marche
- 7) Piemonte
- 8) P.A. di Bolzano
- 9) P.A. di Trento
- 10) Sardegna
- 11) Sicilia
- 12) Toscana
- 13) Umbria
- 14) Veneto**

Dal documento – Valutazione dei rischi

Il datore di lavoro dell'azienda/soggetto ospitante deve effettuare, preliminarmente all'inserimento degli studenti in alternanza scuola-lavoro, **la valutazione dei rischi specificamente riferita all'AS-L**, in coerenza con la valutazione dei rischi effettuata per i lavoratori che svolgono le medesime attività di riferimento.

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro dell'azienda/soggetto ospitante deve anche tenere conto dell'età dello studente/lavoratore.




SiRVeSS
Nota informativa
per l'azienda che
ospita studenti in
AS-L

Dal documento – Formazione «pre» AS-L

La formazione generale e la formazione specifica devono essere erogate agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei percorsi di AS-L

Caso 1

Studenti non esposti a rischi durante la consueta attività didattica nell'istituto




Nel DVR dell'istituto è scritto che gli studenti **non sono equiparati** a lavoratori



L'istituto




Eroga la formazione generale e la formazione specifica



Formazione specifica con **n. ore correlato al livello di rischio del codice ATECO** della azienda/soggetto ospitante (**4, 8 o 12 ore**)

L'azienda/soggetto ospitante verifica la coerenza dei contenuti della formazione rispetto ai propri rischi specifici. Se i contenuti risultano carenti, provvede ad attività di **formazione integrativa** dello studente



Dal documento – Formazione «pre» AS-L

Caso 2

Studenti equiparati a lavoratori, indipendentemente dall'AS-L




Nel DVR dell'istituto è scritto che gli studenti **sono equiparati** a lavoratori e specificato in quali laboratori



L'istituto



Eroga la formazione generale e la formazione specifica



Formazione specifica con **n. ore in ragione del piano dell'offerta formativa del curriculum scolastico, in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'istituto** stesso (4, 8 o 12 ore)

Aziende a rischio più alto



L'istituto deve completare la formazione con il numero delle ore mancanti (4 o 8), prima di adibire lo studente all'attività prevista, fatte salve diverse indicazioni concordate nella convenzione

Aziende con stesso livello di rischio



Vedi caso 1

Obblighi formativi - Normativa vigente

D.Lgs. 81/2008

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

[...]

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

[...]

Obblighi formativi - Normativa vigente

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 21 dicembre 2011

4. Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2008

Formazione specifica

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- **8 ore per i settori della classe di rischio medio**
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto

Allegato 2

Istruzione: rischio medio

SICUREZZA IN AS-L

(dalla Carta degli studenti)

DM 3 novembre 2017 n. 195

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le **modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

In vigore dal 5 gennaio 2018

Emanato dal MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Art. 5 – Salute e sicurezza

Comma 1

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una **formazione generale** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, come disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Tale formazione [...] è **integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

Art. 5 – Salute e sicurezza

Comma 3

Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, possono essere:

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le **piattaforme pubbliche** esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016

[...]

Art. 5 – Salute e sicurezza

Comma 4

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti [...] è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in **una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di**

- 5 a 1 per attività a rischio alto
- 8 a 1 per attività a rischio medio
- 12 a 1 per attività a rischio basso

Art. 5 – Salute e sicurezza

Comma 5

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, **nei casi previsti dalla normativa vigente.**

Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è **a cura delle Aziende Sanitarie Locali**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.



D.Lgs. 81/2008 – art. 39

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono **attività di vigilanza, non può prestare**, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, **attività di medico competente**

FORMAZIONE IN E-LEARNING

I riferimenti normativi

- ✓ D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettere *a* e *b*
- ✓ Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e allegato 1
- ✓ Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato 2

«Spirito» della norma sull'e-learning

La formazione in e-learning prevede un'aula virtuale

che NON E'

- ✓ **Un luogo virtuale a cui chiunque può accedere liberamente e in qualsiasi momento**
- ✓ **Un ambiente informatico in cui ogni discente entra per effettuare un percorso autonomo di formazione**
- ✓ **Un luogo paragonabile ad un'aula universitaria a libero accesso**

Per le caratteristiche che le attribuisce la normativa, assomiglia molto di più a **un'aula scolastica tradizionale**

Indicazioni di natura tecnica

Dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, allegato 1

- ✓ Per e-learning si intende un **modello formativo interattivo** e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una **piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con i tutor e anche tra loro**
- ✓ La durata della formazione deve essere **validata dal tutor** e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning
- ✓ Devono essere previste **prove di autovalutazione**, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica

Indicazioni di natura tecnica

Dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, allegato 1

- ✓ La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione
- ✓ Deve essere possibile **memorizzare i tempi di fruizione** (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato
- ✓ Deve essere garantita la possibilità di **ripetere parti del percorso formativo** secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative
- ✓ L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un **percorso obbligato**, che non consenta di evitare una parte del percorso

Indicazioni di natura tecnica

Dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato 2 Integrazioni

- ✓ Il soggetto organizzatore deve garantire un adeguato «**Learning Management System**» (LMS), in termini di:
 - ambienti e struttura organizzativa
 - piattaforma tecnologica
 - monitoraggio continuo di processo
 - profili di competenze per la gestione didattica e tecnica
 - interfaccia di comunicazione con i discenti

- ✓ Il soggetto organizzatore deve poter monitorare e certificare:
 - lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente
 - la partecipazione attiva del discente
 - la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la sua durata
 - la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche
 - la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente
 - le modalità e il superamento delle valutazioni (verifiche) di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning

Indicazioni di natura organizzativa

Dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, allegato 1

- ✓ La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, **purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo**
- ✓ [...] **ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori**, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico
- ✓ L'**e-tutor deve possedere precisi requisiti** di conoscenza, esperienza e capacità didattica sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro previste dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 [dal D.I. 6/3/2013 sulla qualificazione dei formatori]
- ✓ Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati **direttamente dagli organizzatori dei corsi**

Indicazioni di natura organizzativa

Dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, allegato 1

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- ✓ indicazione del soggetto organizzatore del corso
- ✓ normativa di riferimento
- ✓ dati anagrafici e profilo professionale del corsista
- ✓ specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)
- ✓ periodo di svolgimento del corso
- ✓ firma del soggetto organizzatore del corso

Indicazioni di natura organizzativa

Dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato 2 Integrazioni

- ✓ Vengono definiti i seguenti profili (e se ne richiede l'individuazione da parte del soggetto organizzatore):
 - responsabile/coordinatore scientifico del corso
 - mentor/tutor di contenuto [e-tutor]
 - tutor di processo
 - sviluppatore della piattaforma

- ✓ Viene richiesto inoltre:
 - di produrre per ogni corso un apposito «**documento progettuale**» (o scheda progettuale)
 - che il corsista possa leggere tale documento progettuale e **dichiarare di averne preso visione e di accettarlo**
 - che il soggetto organizzatore tenga traccia dell'avvenuta consegna dell'attestato finale al singolo utente

Indicazioni di natura organizzativa

Dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato 2 Integrazioni

Il «**documento progettuale**» deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ programma completo del corso, nella sua articolazione didattica e cronopedagogica
- ✓ modalità di erogazione e strumenti utilizzati
- ✓ nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, dei mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo e dello sviluppatore della piattaforma
- ✓ nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti di cui al DI 6/3/2013
- ✓ scheda tecnica che descrive le caratteristiche della piattaforma, risorse specifiche/tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, modalità di trasferimento dei contenuti, criteri di accessibilità e usabilità

Indicazioni di natura organizzativa

Dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato 2 Integrazioni

Il «**documento progettuale**» deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ modalità di iscrizione e di profilazione e credenziali d'accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali
- ✓ eventuali competenze e titoli d'ingresso degli utenti
- ✓ modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo
- ✓ tempi di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche)
- ✓ modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale

Indicazioni di natura didattica

Dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, allegato 1 **Formazione generale**

- ✓ Tale modello formativo [e-learning] non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che **consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale**

- ✓ [...] la durata del modulo generale **non deve essere inferiore alle 4 ore**, e deve essere dedicata alla presentazione dei **concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettera a):
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
 - b) organizzazione della prevenzione aziendale
 - c) diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
 - d) organi di vigilanza, controllo e assistenza